



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG: 8242661B07

Sommario

1. OGGETTO	1
1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
1.2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	3
1.3 IMPORTO DELL'APPALTO	4
2. GARANZIA FORNITURA	4
3. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	5
4. SUBAPPALTO	5
5. CAUZIONE DEFINITIVA	5
6. RESPONSABILITÀ	6
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
8. INADEMPIMENTO E PENALI	7
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	8
11. NORME GENERALI	8
12. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE	8

1. OGGETTO

1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento ha ad oggetto la fornitura delle attrezzature informatiche di seguito dettagliate:

Qtà	Articolo	Valore Minimo
1	NAS per salvataggio dati Compatibile con QNAP TS - 863U	64 TB di spazio disco (8 dischi da 8 TB). 2 schede Ethernet.
1	NAS per disaster recovery Compatibile con QNAP TS - 863U	48 TB di spazio disco (8 dischi da 6 TB). 2 schede Ethernet.

n. 75 unità per ogni componente atta a formare n. 75 PC Desktop, che saranno assemblati dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche minime essenziali:

Caratteristica	Valore Minimo
MOTHERBOARD	
CPU	Intel® Socket 1151 for 8th e 9th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Memoria	4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Grafica	Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports

SEDE LEGALE

	<ul style="list-style-type: none"> - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz <p>Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively)</p>
Slot di Espansione	<p>1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1</p>
Storage	<p>1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)</p> <p>1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)</p> <p>6 x SATA 6Gb/s port(s)</p>
LAN	<p>1 x Gigabit LAN (previsto WOL)</p>
Audio	<p>Scheda Audio integrata</p>
Porte USB	<p>>= 2 x USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps port(s)</p> <p>>= 1 x USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps port(s)</p> <p>>= 2 x USB 2.0/1.1 port(s)</p>
Porte I/O Posteriori	<p>1 x PS/2 keyboard (purple)</p> <p>1 x PS/2 mouse (green)</p> <p>1 x DVI-D</p> <p>1 x D-Sub</p> <p>1 x HDMI</p> <p>1 x LAN (RJ45) port(s)</p> <p>2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue) Type-A, up to 10Gbps</p> <p>1 x USB 3.1 Gen 1 USB Type-CTM, up to 5Gbps</p> <p>2 x USB 2.0</p> <p>1 x 8-channel Audio I/O</p>
I/O interne	<p>>= 1 x Aura RGB Strip Header</p> <p>>= 1 x USB 3.1 Gen 1 (up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)</p> <p>>= 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)</p> <p>>= 2 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices</p> <p>>= 1 x COM port(s) connector(s)</p> <p>>= 4 x SATA 6Gb/s connector(s)</p> <p>>= 1 x CPU Fan connector(s)</p> <p>>= 2 x Chassis Fan connector(s)</p>

	<p>>= 1 x S/PDIF out header(s)</p> <p>>= 1 x 24-pin EATX Power connector(s)</p> <p>>= 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors</p> <p>>= 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)</p> <p>>= 1 x Clear CMOS jumper(s)</p> <p>>= 1 x System panel connector</p> <p>>= 1 x Speaker connector</p>
Sistema Operativo compatibile	Windows® 10 64-bit
Dimensioni Scheda	mATX Form Factor 24.4 cm x 20.6 cm
PROCESSORE	
Prestazioni del sistema (valore indice misurato con il benchmark Sysmark 2014 su sistema operativo Microsoft Windows 10 professional a x64)	Non inferiore a 1400 In Overall Performance
Architettura Tecnologica	386/x64 / Processo Produttivo 14nm Caratteristica Minima 2 core x 4 Threads Velocità >=3.9 Ghz (il prodotto deve essere compatibile con la scheda madre offerta)
MEMORIA RAM	
Installata (GB)	≥ 8GB DDR4 2400 MT/S (PC4-2400)
HARD DISK	
dimensione e tipologia hard disk	>=250 SSD
Interfaccia	Interfaccia SATA 6Gb/s, compatibile con SATA 3Gb/s e interfaccia SATA 1,5Gb/s
Dimensioni (LxAxP)	100 x 69,85 x 6,8 mm
Prestazioni	Fino a 550 MB/sec (Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione del Sistema)
Scrittura sequenziale	Fino a 520 MB/sec (Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione del Sistema)
NAND TYPE	VNAND 3bit MLC
TASTIERA	
Connessa al sistema, di tipo Italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Microsoft® Windows, con tastierino numerico separato	SI
DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (MOUSE)	
Connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, sensibilità 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m – connessione USB	SI
MONITOR	
Tipologia	LED / WLED
Dimensione della Diagonale	≥ 21.5"
Contrasto STD	≥ 3000 : 1
Frequenza	≥ 60 Mhz
Connessioni	1 x VGA / 1 o 2 x HDMI

Multimediale	SI
Risoluzione	1920 x 1080
Tempo di Risposta	5 ms
Cavi di connessione	Alimentazione + 1 cable x ogni interfaccia + Audio
Caratteristiche costruttive	LED IPS HD
CHASSIS	
interruttore di accensione e masterizzatore DVD	FRONTALI
Fattore di forma	Mini Tower
Dimensioni	448 x 180 x 364mm
Supporto MotherBoard	Mini ITX, Micro ATX
Slot di espansione	>=4
5.25" drive bays	>=1
3.5" drive bays	>=2
2.5" drive bays	>=3
I/O PANEL	2x USB 3.0, Audio In & Out
Alloggiamento per alimentatore	Top mount, ATX PS2 / EPS 12V
Ventola frontale	1x 120mm
CLEARANCE - CPU COOLER	148mm
Clearance - GFX	363mm
ALIMENTATORE	
Potenza	500watt
dimensioni	23 x 17 x 9,5 cm (in modo da garantire la compatibilità con la scheda madre e lo chassis)
cablaggio	ATX 20+4pin - EPS +12V 4pin (CPU) PCI-Express 6+2pin: 4 - Molex+Floppy- SATA

1.2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere effettuata a cura dell'aggiudicatario entro 30 gg. decorrenti dal terzo giorno successivo alla data dell'ordinativo disposto dal RUP presso la sede AFOL in Milano alla Via Soderini n. 24 palazzina 12.

Le verifiche di conformità ed il collaudo verranno effettuati dal personale di questa Amministrazione secondo le modalità di seguito descritte:

- Verifica del numero dei prodotti consegnati e della corrispondenza di marca e modello con quanto offerto in sede di gara;
- Verifica della conformità rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali evidenziate nel presente capitolato, del corretto funzionamento dei prodotti forniti e della completezza della dotazione a corredo.

Le suddette verifiche verranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura e della documentazione di consegna. A consuntivo verrà redatto idoneo verbale che verrà condiviso con il Fornitore.

1.3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo è determinato in misura pari all'offerta economica proposta dall'impresa aggiudicataria.

Il prezzo offerto dall'appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, IVA esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, pari a € 48,00, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

2. GARANZIA DELLA FORNITURA

L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.

L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il regolare funzionamento, inclusa sostituzione di pezzi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti, per tutto il periodo di validità della garanzia stabilito dalla legge **(o per tutto il periodo offerto dall'aggiudicatario)** a decorrere dalla data di consegna della fornitura. Il periodo di garanzia gratuita può essere maggiore a seguito di quanto proposto dall'appaltatore nell'Offerta Tecnica.

L'appaltatore è tenuto a:

- a) compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica del committente dei dati necessari alla compilazione;
- b) consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
- c) sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al momento del collaudo e verifica conformità, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza; si rinvia in proposito a quanto previsto dai successivi punti 8 e 9 in tema di penali e facoltà di risoluzione.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente del committente.

3. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne il committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

4. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve inoltre precisare la terna di subappaltatori e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento al netto degli oneri di sicurezza, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

6. RESPONSABILITÀ

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne AFOL Metropolitana e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto di AFOL Metropolitana che

di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

L'impresa risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia di AFOL Metropolitana che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente AFOL Metropolitana stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne AFOL Metropolitana da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi ad AFOL Metropolitana stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a seguito di comunicazione dell'esito positivo del collaudo e verifica conformità della fornitura, effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna.

Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura Afol Metropolitana provveda a formalizzare all'impresa in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del protocollo di Afol Metropolitana.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964).

Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa appaltatrice.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario è altresì subordinata alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che l'Agenzia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti.

8. INADEMPIMENTO E PENALI

In caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto al punto 1.2, o del termine inferiore eventualmente offerto dall'aggiudicatario, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna.

In caso di consegna difforme rispetto alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato e/o nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario verrà applicata una penale fino al 10% del valore contrattuale.

Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto al soggetto aggiudicatario il quale, entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione appaltante. In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, l'Amministrazione appaltante procederà all'applicazione delle penali stabilite.

L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore del soggetto aggiudicatario oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nella fornitura;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Clausole risolutive espresse

- L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.n.50/2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.

11. NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

12. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.